

Applicazione delle norme della serie EN 1090

“Esecuzione delle strutture di acciaio e d’alluminio”

Rev. 0 - Settembre 2015

La riproduzione totale o parziale con qualunque mezzo di questo documento
deve essere autorizzata da CONFORMA che detiene tutti i diritti.

La presente Linea Guida nasce come progetto del Gruppo di Lavoro CPR di Conforma al quale aderiscono i seguenti Soci:

- CERTIQUALITY
- CSI
- DEKRA
- DNV GL
- EUROFINS PRODUCT TESTING
- ICIM
- ICMQ
- IGQ
- IMQ
- ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI
- RINA SERVICES
- SGS

Il documento è il risultato di un tavolo tecnico CONFORMA LINEA GUIDA 1090, coordinato da **DARIO AGALBATO** (IGQ), al quale hanno partecipato:

Enrico AUGUGLIARO	DNV GL
Valberto BAGGIO	IMQ
Elena BENZONI	ICMQ
Roberto GARBUGLIO	ICMQ
Stefano INCROCCI	IGQ
Paolo MONTICELLI	CSI
Maura MORETTI	RINA SERVICES
Francesco SABBATO	CERTIQUALITY
Claudio SIMILI	ICIM
Matteo ZILLOTTO	CSI

Sommario

1	Premessa	6
2	Obbligatorietà dell'applicazione delle norme della serie EN 1090 in Italia	7
3	Responsabilità degli operatori della filiera di costruzione di componenti strutturali cui va applicata la marcatura CE secondo la norma EN 1090-1	9
3.1	OFFICINA DI CARPENTERIA che produce componenti strutturali cui va applicate la marcatura CE secondo la norma EN 1090-1.....	11
3.2	DISTRIBUTORE di prodotti metallici utilizzati per la costruzione di componenti strutturali cui va applicata la marcatura CE secondo la norma EN 1090-1.....	12
3.3	CENTRO di SERVIZIO di prodotti metallici lavorati utilizzati per la costruzione di componenti strutturali cui il committente intende applicare la marcatura CE secondo la norma EN 1090-1.....	12
4	Come si dà evidenza dell'applicazione delle norme della serie EN 1090, ove obbligatoria	14
	Allegato 1	15

1 Premessa

Le norme EN 1090 costituiscono un riferimento di base per la fornitura di componenti per strutture metalliche, dalla loro progettazione alla loro installazione. Attualmente la serie è costruita da 3 Parti.

La Parte 1 (EN 1090-1) definisce i requisiti da applicare per assicurare che i componenti strutturali sono fabbricati in modo sistematico a “regola d’arte”.

La Parte 2 (EN 1090-2) e la Parte 3 (EN 1090-3) stabiliscono i criteri e le modalità operative di dettaglio da applicare nella costruzione di tali componenti rispettivamente in acciaio e in alluminio, a partire dai materiali, dalla loro lavorazione (taglio, sagomatura foratura, saldatura, ecc.), fino all’installazione.

Le norme della serie EN 1090 hanno carattere volontario, cioè costituiscono le “best practices” cioè le regole di buona prassi e quindi un utile riferimento per chi opera nel campo delle costruzioni metalliche.

La norma EN 1090 parte 1 è diventata “norma armonizzata” secondo il Regolamento europeo 305/2011 pertanto a partire dal 1 luglio 2014 nei casi previsti (vedi oltre) si deve applicare l’allegato ZA della norma stessa che stabilisce l’obbligatorietà del rispetto di una parte dei requisiti della norma stessa per consentire, con ciò di soddisfare i requisiti del Regolamento 305.

Questo consente la commercializzazione dei prodotti di carpenteria metallica strutturale nel territorio dell’Unione Europea. Attenzione: le regole per la commercializzazione previste dal Regolamento 305 si applicano in tutti i paesi della UE, non solo per gli scambi da un paese all’altro, quindi anche un prodotto fabbricato in Italia e destinato all’Italia deve rispettare questi requisiti.



Obbligatorietà dell'applicazione delle norme della serie EN 1090 in Italia

Quando un prodotto di carpenteria metallica viene usato in una costruzione (edificio, ponte, ecc.) viene assoggettato alle regole europee per la libera circolazione di tali prodotti e cioè al Regolamento (EU) 305/2011 "Prodotti da costruzione" la cui applicazione prescrive l'obbligo di Dichiarazione di Prestazioni (generalmente indicata come DoP dall'inglese declaration of performance) e conseguente marcatura CE nel caso in cui tali prodotti di carpenteria metallica siano parte della struttura dell'opera stessa o collaborino con essa, per fare sì che la struttura stessa sia stabile e non crolli.

In estrema sintesi, per comprendere se un prodotto di carpenteria è soggetto a marcatura CE, la regola può essere la seguente: se togliendo dall'opera questo componente si mette in gioco la resistenza e la stabilità dell'intera opera o di una sua parte questo componente va marcato CE.

Di fatto per applicare la marcatura CE secondo EN 1090 il componente deve essere un prodotto da costruzione soggetto al Regolamento e rispondere al requisito di base per le costruzioni n. 1 "resistenza e stabilità meccanica dell'opera" previsto dal Regolamento 305/2011.

Va fatta chiarezza sul fatto che alcuni componenti o prodotti di carpenteria metallica garantiscono la sicurezza delle persone ma non la stabilità dell'opera e quindi non sono soggette a marcatura CE secondo la EN 1090. Si veda a questo riguardo quanto pubblicata dalla Commissione Europea, FAQ 31¹ allegato 1.

Ne consegue che l'applicazione delle norme della serie EN 1090, la dichiarazione di prestazioni e la conseguente marcatura CE del prodotto diventano obbligatorie per tutti i componenti strutturali che² *"...prioritariamente assicurano e/o contribuiscono alla sicurezza strutturale e/o geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un'opera, ove questi sono incorporati permanentemente, di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 "Resistenza meccanica e stabilità di cui all'Allegato I del Regolamento UE 305/2011"*. In altre parole quando tali elementi vengono incorporati in opere che devono essere progettate e realizzate in conformità alla legislazione italiana in materia di costruzioni civili, industriali, ecc. Va fatto riferimento alle Norme Tecniche sulle Costruzioni, note come NTC cioè il D. M. del 14 gennaio 2008. Tali norme sono state revisionate ed approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'autunno scorso se si prevede la loro pubblicazione aggiornata nel corso del 2015.

L'obbligatorietà di marcatura CE secondo la norma EN 1090 è iniziata dal 1 luglio 2014.

¹ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm#Q2-15

² Estratto dal documento "Bozza NTC. 14/11/2014".

Tutti i prodotti di carpenteria strutturale che sono coperti da altre norme armonizzate secondo il regolamento 305 vanno marcati CE con riferimento a quelle norme e non alla EN 1090, vedi allegato 1. Tutti i prodotti di carpenteria metallica che non sono inquadrati come “prodotti da costruzione” ai sensi del Regolamento 305 vanno marcati CE solo se soggetti ad altri regolamenti e direttive ed in conformità a tali regolamenti o direttive. È questo il caso delle parti di macchine, delle attrezzature in pressione ecc. che hanno funzione strutturale nella macchina ma non sono elementi strutturali dell’edificio che contiene la macchina stessa.

Le torri che sostengono le turbine eoliche, i castelletti di caldaie o di ascensori, in quanto parte integrante della macchina, non sono prodotti da costruzione e pertanto non vanno marcati CE secondo EN 1090. Fa eccezione il caso in cui **la struttura della macchina sia collaborante con quella dell’edificio** ed allora si applica la marcatura CE. Questo può essere il caso di castelletti di ascensori inglobati nella struttura portante dell’edificio o di scaffalature industriali che sorreggono le pareti ed il tetto del magazzino.

Un prodotto di carpenteria incorporato nella struttura dell’opera ma non considerato prodotto da costruzione e per il quale pertanto non è applicabile la marcatura CE secondo la EN 1090 in abbinamento con il Regolamento UE 305/2011, potrebbe comunque essere soggetto alle Norme Tecniche sulle Costruzioni in Italia: è questo il caso di ringhiere a parapetti che devono essere calcolati da un professionista, ma non marcati CE secondo EN 1090.

3 **Responsabilità degli operatori della filiera di costruzione di componenti strutturali cui va applicata la marcatura CE secondo la norma EN 1090-1**

Si illustrano qui di seguito le responsabilità degli operatori che concorrono alla costruzione di componenti strutturali cui va applicata la marcatura CE secondo la norma EN 1090-1.

Nel Regolamento UE 305/2011, art. 2 si trovano diverse definizioni, in particolare vengono individuati due momenti per la fornitura del prodotto e quattro distinti operatori economici. Inoltre vengono illustrate le responsabilità di ciascuno rispetto al mercato ai capitoli 11, 12, 13, 14, e 15 vengono illustrate le responsabilità rispetto al mercato.

Art. 2 'DEFINIZIONI'

- 16) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale;
- 17) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'Unione;
- 18) «operatori economici», il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario;
- 19) «fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio;
- 20) «distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;
- 21) «importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'Unione, che immetta sul mercato dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo;
- 22) «mandatario», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

Vale la pena sottolineare che il Regolamento UE 305/2011 chiarisce in modo inequivocabile che il 'fabbricante' non è solo colui che direttamente fabbrica un prodotto, ma che qualsiasi operatore del mercato che decida di commercializzare a proprio nome un prodotto fabbricato da altri, o che faccia progettare e fabbricare da altri un prodotto al fine di immetterlo sul mercato a proprio nome, rientra nella categoria dei fabbricanti ed è sottoposto agli stessi obblighi.

Si riportano di seguito gli obblighi relativi alle due figure di maggiore interesse: fabbricanti e distributori.

Art. 11 'OBBLIGHI DEI FABBRICANTI'

I fabbricanti:

1. redigono la dichiarazione di prestazione e appongono la marcatura CE;

2. conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dalla immissione³ del prodotto sul mercato;
3. assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata;
4. assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;
5. indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati;
6. forniscono con il prodotto tutte le informazioni d'uso e di sicurezza necessarie;
7. collaborano con le Autorità di sorveglianza ove richiesto e adottano le misure correttive necessarie qualora il prodotto presentasse difformità rispetto alle prestazioni dichiarate.

Art. 14 'OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

I distributori:

1. che mettono a disposizione del mercato un prodotto da costruzione esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del regolamento;
2. prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza; assicurano altresì che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5;
3. garantiscono che, finché un prodotto da costruzione è sotto la loro responsabilità, le condizioni di conservazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione;

³ REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 157/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione.

ART. 1

Gli operatori economici possono rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a) omissis
- b) omissis
- c) garanzia che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011;

4. collaborano con le Autorità di sorveglianza ove richiesto e adottano le misure correttive necessarie qualora il prodotto presentasse difformità rispetto alle prestazioni dichiarate.

Il Regolamento prevede inoltre il caso in cui al Distributore vengano assegnati gli obblighi del fabbricante.

Art. 15

Un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo.

Vediamo ora come ricondurre i tre operatori economici tipici del panorama produttivo italiano alla legislazione europea. In Italia si parla di:

- Officina di carpenteria
- Distributore
- Centro di servizio

3.1 OFFICINA DI CARPENTERIA che produce componenti strutturali cui va applicate la marcatura CE secondo la norma EN 1090-1

L'OFFICINA DI CARPENTERIA in conformità al Regolamento UE 305/2011, si configura quale 'Fabbricante' e ne assume gli obblighi come previsto dall'art.11.

L'OFFICINA DI CARPENTERIA è tenuta a fornire ai Committenti che hanno fatto esplicita richiesta di marcatura CE: prodotti fabbricati in accordo alle specifiche fornite dai Committenti e/o concordate con essi, la Dichiarazione di prestazione (DoP) e la marcatura CE secondo EN 1090-1.

Per poter rilasciare la Dichiarazione di prestazioni e la corrispondente marcatura CE, l'OFFICINA DI CARPENTERIA deve operare in conformità a quanto prescritto dalla norma EN 1090-1 applicando le procedure cui all'allegato ZA della norma EN 1090-1 e descritte al punto 4.

Le lavorazioni devono essere eseguite in accordo a quanto previsto nelle parti applicabili delle norme della serie EN 1090.

3.2 DISTRIBUTORE di prodotti metallici utilizzati per la costruzione di componenti strutturali cui va applicata la marcatura CE secondo la norma EN 1090-1

Il DISTRIBUTORE di prodotti metallici, quali tubi, lamiere, coils, profilati, barre, travi, ecc., che fornisce detti prodotti con logo e marchio del produttore, si configura quale 'distributore' come previsto ai sensi del CPR art. 2 punto 20.

Questi è tenuto a:

- a) acquistare questi prodotti⁴ con marcatura CE secondo la norma di prodotto applicabile, quindi per ogni fornitura del fabbricante oltre alla marcatura CE deve essere disponibile la DoP del fabbricante stesso e, si consiglia, anche il certificato di controllo 3.1 secondo EN 10204;
- b) assicurare il mantenimento dei prodotti in condizioni tali da garantire il mantenimento delle prestazioni dichiarate e il collegamento della documentazione a corredo, di cui al punto a) precedente, con i prodotti stessi;
- c) trasferire i prodotti ai Clienti che li abbiano richiesti con marcatura CE, con la corrispondente DoP e, ove concordato, con il corrispondente certificato di controllo 3.1 secondo EN 10204.

Il DISTRIBUTORE che esegue attività di spianatura, taglio, sagomatura o foratura sui prodotti metallici sopra indicati e commercializza a proprio nome questi elementi assume il ruolo di "FABBRICANTE" secondo il Regolamento UE 305/2011 art. 15. Trattasi quindi di un'attività inquadrabile tra quelle riconducibili al CENTRO di SERVIZIO (vedere punto seguente).

3.3 CENTRO di SERVIZIO di prodotti metallici lavorati utilizzati per la costruzione di componenti strutturali cui il committente intende applicare la marcatura CE secondo la norma EN 1090-1

Il CENTRO DI SERVIZIO è tenuto a fornire ai Committenti che hanno fatto esplicita richiesta di marcatura CE, i prodotti ottenuti per spianatura, taglio, sagomatura, foratura, con Dichiarazione di prestazioni e marcatura CE secondo EN 1090-1, in questo caso quindi il Centro Servizio si configura quale fabbricante (CPR art. 2 punto 19).

⁴ I prodotti metallici con marcatura CE fanno riferimento alle norme EN 10025-1, EN 10210-1, EN 10219-1, EN 10088-4, EN 10088-5, EN 10343, EN 15088.

Per poter rilasciare la Dichiarazione di prestazioni e apporre la corrispondente marcatura CE, il CENTRO DI SERVIZIO deve operare in conformità a quanto prescritto dalla norma EN 1090-1 applicando quanto previsto nell'allegato ZA della norma EN 1090-1 e descritte al punto 4.

Le lavorazioni devono essere eseguite in accordo a quanto previsto nelle parti applicabili delle norme della serie EN 1090. In particolare deve dare evidenza che lavorazioni eseguite sui prodotto forniti dai fabbricanti, non alterano le caratteristiche meccaniche originarie.

Relativamente alla gestione di materiali dei fabbricanti si suggerisce di considerare quanto indicato ai punti a) e b) del punto 3.1 relativo ai DISTRIBUTORI.

Per i prodotti forniti ai propri clienti così come pervenuti dai fabbricanti si applica invece quanto previsto al punto 3.2 per i DISTRIBUTORI (CPR art. 2 punto 2).



Come si dà evidenza dell'applicazione delle norme della serie EN 1090, ove obbligatoria

Per la fornitura sul mercato di componenti strutturali per le opere soggette a quanto espresso al quesito 2, è previsto che il fabbricante abbia messo in atto le procedure prescritte dal Regolamento UE 305/2011 per il rilascio della Dichiarazione di prestazioni e per l'applicazione sui componenti della marcatura CE.

Queste procedure sono dettagliate nell'allegato ZA della norma EN 1090-1 secondo il sistema 2+ per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. In particolare le responsabilità sono così suddivise:

1. Compiti del FABBRICANTE:

a) Effettuare le prove iniziali di tipo ai fini di accertare la conformità dei prodotti alle caratteristiche prestazionali applicabili, di cui alla tabella ZA. 1 della norma UNI EN 1090-1:

- tolleranze sulle dimensioni e sulla forma;
- saldabilità;
- resilienza;
- stabilità strutturale;
- deformazione allo stato limite di esercizio
- resistenza a fatica;
- resistenza al fuoco
- reazione al fuoco;
- rilascio di cadmio e suoi componenti;
- emissione di radioattività;
- durabilità.

b) Definire ed applicare il sistema di controllo di produzione di fabbrica (FPC) ai fini di assicurare che i prodotti soddisfino caratteristiche prestazionali applicabili di cui alla tabella ZA. 1 della norma UNI EN 1090-1.

c) Prelevare campioni, eseguire prove e controllo per accertare che i prodotti soddisfino le caratteristiche prestazionali applicabili di cui alla tabella ZA. 1 della norma UNI EN 1090-1.

2. Compiti dell'ORGANISMO NOTIFICATO:

a. Eseguire la visita iniziale dell'azienda per accertare la disponibilità degli impianti e delle risorse ed eseguire la verifica del FPC, in relazione alle caratteristiche prestazionali applicabili cui alla tabella ZA.1 della norma UNI EN 1090-1.

b. Approvare il sistema di controllo di produzione di fabbrica ed eseguire la sorveglianza continua del suo mantenimento con particolare riferimento alle caratteristiche prestazionali applicabili cui alla tabella ZA.1 della norma UNI EN 1090-1.

Allegato 1

Frequently Asked Questions on the Construction Products Regulation (CPR)⁵

31. When does the CE marking have to be affixed on the basis of EN 1090-1:2009+A1:2011 ?

The CE marking has to be affixed on a construction product on the basis of the harmonised standard EN 1090-1:2009+A1:2011 when all the following conditions are satisfied:

- the product is covered by the scope of EN 1090-1:2009+A1:2011 (please find the indicative, non-exhaustive list of products [266 KB] not covered by the scope of EN 1090-1:2009+A1:2011 as provided by CEN),
- and the product is a structural construction product within the meaning of the Construction Products Regulation (EU) 305/2011 which means:
 - the product is intended to be incorporated in a permanent manner in construction works (buildings or civil engineering works), and
 - the product has a structural function in relation to the construction work (i.e. its failure will affect the satisfaction of Basic Work Requirement 1 as detailed in Annex I of Regulation EU 305/2011).
- and the product is not covered by a dedicated European product specification (because if a specific harmonised EN, or an European Technical Approval Guideline (ETAG) or an European Technical Approval, or an European Technical Assessment (ETA) for this product exists, the basis for the CE marking is the relevant specific harmonised EN, or the ETApproval, or the ETAssessment).

List of items not covered by EN 1090:2009+A1:2011

The following list is a non-exhaustive list of items not covered by EN 1090:2009+A1:2011. It is limited to the items on which there is CEN consensus⁶:

- Aluminium and aluminium alloys – Structural products for construction works according to EN 15088
- Bearings and steel components used in bearings according to EN 1337
- Blind rivets
- Cabinets for cables and power supply installations
- Cables, ropes and wires
- Castings

⁵ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm#Q2-15

⁶ An appropriate consultation among CEN members is still ongoing.

- Circulation fixtures except sign gantry and cantilevers
- Cladding kits according to ETAG 034
- Cold formed steel tubes according to EN 10219-1
- Components for suspended ceilings
- Curtain walling according to EN 13830
- Doors
- Expansion joints for road bridges according to ETAG 032
- External blinds according to EN 13561
- Non structural fences and railings
- Fasteners glued to wooden structure
- Fastening plates and other cast into concrete fasteners not covered by design codes
- Flagpoles
- Forgings
- Foundation bolts, column shoes
- Free-standing steel chimneys according to EN 13084-7
- Fully supported metal sheet for roofing, cladding and lining according to EN 14783
- Gates
- Hangers and brackets for masonry according to EN 845-1
- Hot finished steel tubes according to EN 10210-1
- Hot rolled steel flat products and sections according to EN 10025-1
- Industrial, commercial and garage doors and gates – without fire resistance or smoke control according to EN 13241-1
- Lightning columns according to EN 40-5
- Lintels for masonry according to EN 845-2
- Masonry anchors according to EN 845-1
- Metal anchors for use in concrete according to ETAG 001
- Metal anchors for use in masonry according to ETAG 029
- Metal chimneys according to EN 1856-1
- Metal frame building kits according to ETAG 025
- Metal framing components for plasterboard according to EN 14195
- Metal liners according to EN 1856-2
- Noise barriers (except their steel frame components) according to EN 14388
- Non-pre-loadable bolts according to EN 15048
- Ornamentations
- Pedestrian door sets, industrial, commercial, garage doors and openable windows - Product standard, performance characteristics - Fire resistance and/or smoke control characteristics according prEN 16034

- Piles if non-fabricated
- Pipelines and pipes
- Powder actuated fasteners Prefabricated building units according to ETAG 023
- Prefabricated stair kits according to ETAG 008
- Prefabricated steel and stainless steel wire rope systems with end connectors
- Prefabricated tension rod systems with fork end connectors
- Pre-loadable bolts according to EN 14399-1
- Pressure vessels not incl. the supporting structure
- Rails or sleepers for railway systems
- Reinforcing steel for concrete or masonry
- Road parapets, crash barriers, crash cushions according to EN 1317-5
- Roof safety products incl. roof ladders and walkways
- Scaffoldings
- Sculptures (Metal Art)
- Self-drilling and self-tapping screws
- Self-supporting insulating panels (sandwich panels) according to EN 14509
- Self-supporting metal sheets for roofing, cladding and lining according to EN 14782 used in structural class III as defined in EN 1993-1-3 and EN 1999-1-4.
- Sheet piling according to prEN 10248-1 and prEN 10249-1
- Shutters according to EN 13659
- Stainless steel strip according to EN 10088-4
- Stainless steel bars, rods, wire, sections according to EN 10088-5
- Steel and aluminium components and elements produced on work site
- Steel and aluminium stairs, walkways and fences forming integral part of a machine
- Steel beams for composite steel concrete structures not covered by design codes
- Steel casting for structural use according to EN 10340
- Steels for quenching and tempering for construction purposes according to EN 10343
- Steel lintels according to EN 845-2
- Structural components for the moving parts of cranes
- Structural components for offshore structures
- Structural metal faced sandwich panels
- Tanks - Workshop fabricated steel tanks according to EN 12285-2
- Traditional craft type and non-structural components (e. g. blacksmith making weather cocks, letter boxes, bicycle racks, fences)
- Traffic sign supports according to EN 12899-1
- Timber connectors according to EN 14545
- Timber dowel-type fasteners according to EN 14592.

CONFORMA

CONFORMA - Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove Taratura, opera nel settore TIC (Testing, Inspection, Certification), ovvero nel settore della Valutazione della Conformità intesa come l'insieme delle attività, generalmente svolte in regime di accreditamento e/o su autorizzazione dei Ministeri competenti, in ambito volontario o cogente, di attività di certificazione di sistemi di gestione, prodotto, personale e servizi, ispezioni, marcatura CE e prove di laboratorio e taratura.

Costituita nel 2012 da alcune fra le più importanti Organizzazioni a livello nazionale ed internazionale nel settore della Valutazione della Conformità di parte terza indipendente, ha sede nel centro di Milano ed è strutturata in 4 settori tecnici: Certificazione, Ispezione, Prove e Taratura

Sono Soci di CONFORMA:

AICQ SICEV	ICIM S.P.A.
ASACERT S.R.L.	ICMQ S.P.A.
BOREAS S.R.L.	IGQ
BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.	IMQ S.P.A.
CERTIQUALITY S.R.L.	INARCHECK S.P.A.
CSI S.P.A.	ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.R.L.
CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L.	MCJ S.R.L.
DEKRA TESTING AND CERTIFICATION S.R.L.	RINA SERVICES S.P.A.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.	SGS ITALIA S.P.A.
EUROFINS MODULO UNO S.R.L.	TECNOPROVE S.R.L.
EUROFINS PRODUCT TESTING ITALY S.R.L.	UL INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.
ICILA S.R.L.	

CONFORMIA
Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove Taratura

Piazzale R. Morandi 2, 20121 Milano - Telefono 02.77790408 - 02.77790409
info@associazioneconforma.eu - c.f. e p. iva 07671900962
www.associazioneconforma.eu